



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO



## COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI

Decreto n. 118 2018  
Prot. n. 4036 del 18/01/2018

OGGETTO: Modifica Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi.

Titolo II - Classe 23

### IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

**VISTO** il D.P.R. 27/01/1998, n.25 e in particolare l'art.3, comma 1, recante disposizioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei comitati regionali di coordinamento delle università aventi sede nella stessa regione;

**VISTO** il Regolamento per le elezioni della rappresentanza studentesca nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.), emanato con decreto del Presidente del Comitato stesso n.5/2006;

**VISTA** la delibera del C.C.R.U.A. del 9/01/2018 relativa alla modifica del Regolamento per le elezioni della rappresentanza studentesca nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.),

### D E C R E T A

**Art.1** – Il testo integrale con le modifiche approvate del “*Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi*” di seguito riportato entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione. Da tale data esso sostituisce il Regolamento emanato con decreto del Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A.) n.5/2006:

#### **Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università abruzzesi.**

##### **Articolo 1**

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni della rappresentanza studentesca nel Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (di seguito C.C.R.U.A.), prevista dall'art.3 comma 1 del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25.
2. I rappresentanti degli studenti da eleggere sono tre e restano in carica due anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di nomina.

##### **Articolo 2**

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente pro-tempore del C.C.R.U.A. almeno 60 giorni prima della data di scadenza del biennio di cui all'art.1 comma 2.
2. Nel decreto va indicato, oltre alla data e all'orario di apertura e chiusura dei seggi, l'elenco completo dei nominativi degli studenti che godono di elettorato attivo e passivo.
3. Tale decreto è reso pubblico mediante affissione agli albi degli Atenei abruzzesi e deve essere inoltrato, a mezzo raccomandata, a tutti gli studenti che godono di elettorato attivo e passivo.



## COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI

### Articolo 3

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti presenti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle quattro Università abruzzesi di Chieti-Pescara, L'Aquila, Teramo e Gran Sasso *Science Institute* di L'Aquila.
2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza indicando in modo chiaro ed inequivocabile il cognome ed eventualmente il nome di un solo nominativo tra quelli indicati nel decreto di cui all'art.2 comma 2.

### Articolo 4

1. Il Presidente pro-tempore provvede, con proprio decreto, alla nomina di un seggio elettorale composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario del seggio.
2. Le votazioni hanno luogo dalle ore 9:00 alle ore 19:00; le operazioni di scrutinio vengono effettuate pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

### Articolo 5

1. Risultano eletti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 1 hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. A parità di preferenze risulta eletto lo studente con maggior anzianità di iscrizione, in riferimento alla data di immatricolazione, e, qualora ci sia ancora parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un eletto, subentra immediatamente lo studente che segue nella graduatoria elettorale, purché abbia conseguito almeno una preferenza.
4. Nel caso in cui, a seguito di cessazione dalla qualità di rappresentante degli studenti nel C.C.R.U.A., non sia più possibile individuare sostituti, il Presidente pro-tempore provvede ad indire elezioni suppletive per il seggio o i seggi vacanti.
5. I rappresentanti eletti con le elezioni suppletive, di cui al comma 4, restano in carica fino alla scadenza naturale del biennio fissata nelle elezioni ordinarie.

### Articolo 6

1. I risultati elettorali, ratificati dal C.C.R.U.A., sono resi pubblici con avviso esposto all'albo ufficiale del Rettorato di ciascun Ateneo entro cinque giorni dalla conclusione delle elezioni.
2. Entro i successivi cinque giorni può essere proposto eventuale reclamo da consegnare direttamente, in forma scritta ed in plico chiuso, al Presidente pro-tempore.
3. Il C.C.R.U.A. decide sui reclami entro cinque giorni successivi alla ricezione.

### Articolo 7

1. Provvede, con proprio decreto, il Presidente pro-tempore alla nomina dei rappresentanti eletti nel C.C.R.U.A..

### Articolo 8

1. Il presente Regolamento, emanato con delibera del C.C.R.U.A., entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO



## COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del T.U. n.570 del 16.05.1960.
3. I rappresentanti degli studenti eletti restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
4. Al fine di garantire i medesimi diritti sostanziali di elettorato passivo sarà cura, dei Rettori delle Università abruzzesi, provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in un periodo unico per i tre Atenei.
5. In fase di prima applicazione del presente regolamento, si provvederà ad indire nuove elezioni, per rinnovare i rappresentanti degli studenti nel C.C.R.U.A., non appena saranno state rinnovate tutte le rappresentanze di cui all'art.3 comma 1.

Prof. Sergio Caputi